



## COMUNE DI GESSOPALENA

### Medaglia d'Oro al Merito Civile

Piazzale Marino Turchi, 2 – 66010 GESSOPALENA (CHIETI) Telefono 0872/988112 Fax 0872/988109  
e-mail: sindaco@comune.gessopalena.ch.it – p.e.c.: prot@pec.comune.gessopalena.ch.it  
sito web: www.comunegessopalena.it – C.F. 81002030690 P.I. 01225330693

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 2482

#### Ordinanza n. 10/2022

**Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art.50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 – Misure urgenti prevenzione rischio sanitario: obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in occasione della Processione del “Venerdì Santo”.**

#### IL SINDACO

**Premesso** che con nota acquisita in atti prot. 2101 del 30 marzo u.s. il Vicario Parrocchiale della Parrocchia di Santa Maria Maggiore e San Valentino, Don Antony Charles Irutaya, ha comunicato che nella giornata di venerdì 15 aprile 2022 si terrà la tradizionale Processione del “Venerdì Santo” la quale, partendo dalla Chiesa Parrocchiale, attraverserà diverse vie del centro urbano;

**Visto** il Bollettino “COVID-19 *Situazione epidemiologica*” (settimana 14/2022) della ASL 2 Abruzzo – Lanciano Vasto Chieti – che documenta nel territorio della Provincia di Chieti, in linea a quanto si osserva a livello regionale e nazionale, una costante e sostenuta circolazione virale;

**Considerato** che sul territorio comunale vi sono casi di positività al virus Sars-Cov-2, così come da comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione della Asl n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti;

**Considerato** che per la Processione in parola è prevista una nutrita partecipazione di fedeli e che, pertanto, l’evento potrebbe rappresentare causa di diffusione del Coronavirus-Covid-19;

**Considerato** che, nonostante la cessazione dello Stato di emergenza il 31.03.2022, in relazione all’attuale andamento epidemiologico nazionale e internazionale, persistono esigenze indifferibili di contrasto del diffondersi dell’epidemia da Covid-19;

**Ritenuto** necessario adottare, nel rispetto del principio di proporzionalità, tutte le azioni volte ad evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica attraverso l’adozione di un provvedimento di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare l’evoluzione dell’epidemia, prescrivendo dei comportamenti sociali ove vi sia un pericolo per la salute pubblica;

**Ritenuto**, per quanto anzidetto, dover adottare un’ulteriore misura di prevenzione locale, oltre a quelle attualmente previste dal D.L. 24-03-2022, n. 24, consistente nell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto per quanti parteciperanno alla Processione del “Venerdì Santo”, al fine di prevenire una evoluzione negativa dello scenario epidemiologico locale;

**Ritenuto** che sussistano le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità di tempo e di luogo che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla permanenza dell’attualità delle esigenze di contenimento del contagio epidemiologico a tutela della salute pubblica;

**Dato atto** che il presente provvedimento, avendo come finalità la tutela della salute pubblica, è adottato ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e che, pertanto, il Sindaco procede come Autorità sanitaria locale;

**Richiamata** l’Ordinanza in data odierna del Sig. Questore di Chieti, acquisita in atti prot. 2479 del 14-04-2022;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D.Lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile" ed in particolare l'art. 12 che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;

**ORDINA**

per i motivi esplicitati in premessa, che qui vengono integralmente richiamati per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, **l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) all'aperto per quanti parteciperanno alla Processione del "Venerdì Santo" che si terrà il 15 aprile 2022. Restano esentati da tale obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.**

**INFORMA CHE**

- contro la presente ordinanza può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune o, in alternativa, ricorso straordinario, entro centoventi giorni, al Presidente della Repubblica;
- gli organi di Polizia sono incaricati di far osservare il presente provvedimento;
- per la violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, salvo che il fatto costituisca reato.

**DISPONE**

- La trasmissione del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, a:
  - il Prefetto della Provincia di Chieti;
  - Il Questore di Chieti;
  - Il Dipartimento di Prevenzione della ASL 2 Abruzzo;
  - Il Comando Stazione dei Carabinieri di Torricella Peligna;
  - Il Servizio Emergenze di protezione civile della Regione Abruzzo;
  - Il Vicario Parrocchiale della Parrocchia di Santa Maria Maggiore e San Valentino di Gessopalena;
  - Il Servizio di Polizia Locale Sede.
- La pubblicazione dell'ordinanza all'Albo pretorio on-line e il suo inserimento nel sito istituzionale dell'Ente al fine di renderla nota alla cittadinanza.

*Dalla Residenza Municipale, 14 aprile 2022*



Il Sindaco  
**Mario ZULLI**